TITOLO VI
ZONE A VINCOLO SPECIALE

Art. 64 - ZONA FERROVIARIA E FASCIA DI RISPETTO

1 - La Zona Ferroviaria è destinata ad infrastrutture quali stazioni e linee ferroviarie; all'ampliamento ed alla riqualificazione di quelle esistenti ed alla realizzazione e recupero degli impianti, delle attrezzature e degli immobili funzionali all'esercizio del trasporto ferroviario; tali attività si sviluppano sulla base di quanto previsto dalle Norme e dai Regolamenti delle FF.SS.

2 - Usi consentiti ed interventi ammessi:
a) Nelle fasce di rispetto fuori dai centri abitati oltre a tutti gli impianti tecnici necessari al funzionamento della viabilità ferroviaria sono consentiti gli usi urbani o agricoli ammissibili negli edifici esistenti della zona agricola limitrofa.
b) Lungo i tracciati delle linee ferroviarie e' vietato, in conformità di quanto previsto dall'art. 49, del D.P.R. n. 753 del 11.7.80, costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri 30 dal limite della zona di occupazione della più' vicina rotaia.

Art. 65 - FASCIA A VINCOLO DI RISPETTO CIMITERIALE

1 - La fascia a vincolo di rispetto cimiteriale è una fascia di totale inedificabilità e può solo essere destinata all'ampliamento delle attrezzature cimiteriali esistenti, individuate in cartografia.
Tale fascia è individuata secondo quanto disposto dall'art. 338 del R.D. 27.07.34 n 1265.

2 - Usi consentiti e interventi ammessi:
Gli usi consentiti sul territorio e negli edifici eventualmente esistenti in tale fascia alla data di adozione del P.R.G./V sono quelli propri delle zone agricole su cui tale fascia insiste.
Gli usi previsti sono: U14 ed U24.
Sono consentite strutture in precario al servizio delle attrezzature cimiteriali.
Gli interventi ammessi sugli edifici esistenti sono: R1, R2, R5, R6.

Art. 66 - FASCIA A VINCOLO DI RISPETTO TECNOLOGICO

1 - Le fasce di rispetto in territorio agricolo delle aree su cui insistono impianti tecnologici, di cui all'art. 39 sottozone F1, anche se non riportate in cartografia, sono definite quali vincoli di inedificabilità secondo i rispettivi parametri igienico-sanitari e secondo le indicazioni degli specifici Enti di Gestione e variabili in relazione alla portata o ad altre specifiche norme previste dalle Convenzioni con l'Amministrazione Comunale.

2 - Usi consentiti e interventi ammessi:
In tali aree non sono ammessi interventi di nuova costruzione di tipo AG1, ma solo di tipo AG2 o a questo uso riconducibili, qualora assolutamente indispensabili alle aziende già esistenti alla data di adozione del P.R.G./V, e comunque da realizzarsi a distanze mai inferiori a 100 ml. per quanto riguarda i depuratori e le linee elettriche di alta tensione, e nel rispetto delle specifiche norme previste dagli Enti di Gestione per le altre reti tecnologiche.
In tali aree sono ammessi interventi di forestazione e piantumazione in conformità a quanto previsto nel Regolamento del verde.

Art. 67 - FASCE DI PROTEZIONE E/O RISPETTO FLUVIALE

1 - Comprendono le parti del territorio comunale che sono destinate, ai sensi della legislazione vigente, al rispetto dei corsi l'acqua.

2 - Le fasce di protezione e di rispetto fanno parte integrante della zona omogenea in cui ricadono. In tali fasce non è consentita la costruzione di edifici o di altri manufatti.

3 - Possono essere utilizzate in generale per lo standard di verde.

4 - Ove non siano previste specifiche categorie di intervento, per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono consentiti tutti gli interventi sull'edilizia esistente, ad eccezione della ristrutturazione fondiaria ed urbanistica.

Art. 68 - ATTIVITA' ESTRATTIVE

L'individuazione e la normativa d'uso di eventuali aree sul territorio comunale da adibirsi ad attività estrattive deve avvenire tramite elaborazione di apposito Piano Comunale delle Attività Estrattive e deve essere inserito all'interno delle previsioni del Piano Cave della Provincia.